



COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA'

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti in particolare gli atti relativi a:

-alla mancanza di accessi rilevanti ai fini anagrafici presso gli sportelli demografici del Comune,
-agli accertamenti ripetuti ed intervallati ,eseguiti dalla Polizia Locale/Ufficio Anagrafe come risultanti dalle informative agli atti anagrafici ,dal cui esito si conferma la situazione di perdurante irreperibilità dei soggetti sotto elencati;

-Constatato che gli stessi non hanno dato notizie di sé ;

-Visto l'art. 7 L.241/1990 ;

-Vista la legge 24/12/1954 n.1228 recante Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente;

Visto il DPR 30/05/1989 n.223 recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente e particolarmente l'art.11 lettera c) del medesimo ;

Ritenuto ricorrere i motivi per provvedere alla cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente per irreperibilità ai sensi dell'art.11 comma 1 lettera c) del DPR 223/1989

ORDINA

**LA CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' DA QUESTO REGISTRO DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE DELLE PERSONE DI CUI AL SEGUENTE PROSPETTO:**

N.d'ordine	Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Gia' Residente in
1	CONSTANTIN FLORIN DANIEL	12/12/1978	ROMANIA	VIA MAZZINI, 37 BALZOLA
2	JOACALESNE FLORIN	21/06/1980	ROMANIA	P.ZZA GENOVESIO, 45 BALZOLA
3	CHELMUS MARIANA	06/12/1964	ROMANIA	C.SO MATTEOTTI, 30 BALZOLA

con la conseguente eliminazione di scheda individuale .

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato all'interessato attraverso le modalità di cui all'143 del c.p.c.

Di inviare copia del presente provvedimento munita degli estremi di pubblicazione per gli adempimenti di competenza alla Prefettura –UTG di Alessandria ai sensi art.11 lett.c) del DPR 223/1989;

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 241/1990 :

-che avverso il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse può ricorrere entro 30 (trenta)giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al sigg. Prefetto della Provincia (Artt.1 e 2 DPR24/11/1971 N.1199-legge 24/12/1954 n.1228-D.P.R.30/05/1989 n.223)oppure al Tribunale Amministrativo del Piemonte (TAR) entro 60 (sessanta) gg nei termini e nei modi di cui alla legge 6 dicembre 1971 n.1034 e s.m.i. oppure, qualora si ritenga leso un diritto soggettivo al Tribunale di Casale Monferrato nei tempi e nei modi di cui al vigente c.p.c.

Balzola, 25/09/2018

Il responsabile del settore servizi demografici

CAMILLA GILARDINO

